

POLIZZA FARMACISTI COLPA GRAVE



Obbligo assicurativo per i farmacisti

Quadro normativo e stato di attuazione

Il quadro normativo in materia di assicurazione professionale per i farmacisti si inserisce in un sistema articolato e stratificato, che trova oggi un assetto più definito a seguito dell'entrata in vigore della normativa attuativa della **Legge 8 marzo 2017, n. 24** (cd. Legge Gelli-Bianco).

1. La Legge 24/2017 e l'obbligo assicurativo

La Legge 24/2017, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, disciplina agli articoli 9, 10 e 12 il sistema delle responsabilità e delle correlate coperture assicurative.

L'articolo 10, comma 1, stabilisce che **le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private**, comprese quelle che operano in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, **devono essere provviste di adeguata copertura assicurativa** per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, **anche per i danni cagionati dal personale** a qualunque titolo operante presso le strutture stesse.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede, inoltre, che **ciascun esercente la professione sanitaria** operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private **provveda, con oneri a proprio carico, alla stipula di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave**, al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa di cui all'articolo 9 della legge.

Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività **al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie** oppure in **regime libero-professionale**, l'articolo 10, comma 2, conferma l'obbligo assicurativo già previsto dalla normativa generale sulle professioni regolamentate (art. 5 DPR 137/2012).

2. Applicabilità della normativa al farmacista

La Legge 24/2017 fa riferimento agli "esercenti le professioni sanitarie" senza fornire una definizione puntuale. Tuttavia, il **D.M. 232/2023**, all'art. 1, fornisce una definizione ampia di esercente la professione sanitaria, comprensiva delle attività di prevenzione, cura, assistenza, ricerca e formazione.

È pacifico che **il farmacista rientri a pieno titolo tra gli esercenti le professioni sanitarie**, come già riconosciuto dall'ordinamento (R.D. 1265/1934, Testo Unico delle Leggi Sanitarie). Ne consegue che **la disciplina della Legge 24/2017 e della normativa attuativa si applica integralmente anche ai farmacisti**, indipendentemente dalla forma di esercizio dell'attività (dipendente, collaboratore, socio, libero professionista).

3. Riparto degli obblighi tra farmacia e farmacista

Alla luce della normativa vigente, può essere sinteticamente ricostruito il seguente assetto:

- **la farmacia**, in quanto struttura sanitaria, è tenuta a dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile **per colpa lieve**, riferita all'attività svolta dal personale operante al suo interno;
- **il farmacista**, quale esercente la professione sanitaria, è tenuto a stipulare **una polizza assicurativa per la colpa grave**, obbligo che opera a prescindere dal tipo di rapporto intercorrente con la struttura (dipendente, collaboratore, socio, libero professionista).

Resta ferma la **facoltà della farmacia** di provvedere direttamente anche alla copertura per colpa grave del farmacista, senza che ciò escluda la responsabilità personale in caso di rivalsa.

4. Azione di rivalsa e rilevanza della colpa grave

L'articolo 9 della Legge 24/2017 stabilisce che l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria **può essere esercitata esclusivamente in caso di dolo o colpa grave**. Ne consegue che il rischio patrimoniale diretto per il farmacista si manifesta solo in presenza di condotte gravemente colpose, circostanza che giustifica e rende essenziale la copertura assicurativa personale per colpa grave.

5. Il Decreto Ministeriale n. 232/2023 (cd. Decreto Polizze)

Per lungo tempo l'operatività dell'obbligo assicurativo in capo ai professionisti sanitari è rimasta sospesa, in ragione della mancata adozione dei decreti attuativi previsti dalla normativa e del parere del Consiglio di Stato n. 486/2015.

Tale fase può oggi ritenersi superata con l'entrata in vigore del **D.M. 232/2023**, avvenuta il **16 marzo 2024**, che ha finalmente disciplinato i **requisiti minimi delle polizze assicurative** per strutture sanitarie ed esercenti le professioni sanitarie.

Il Decreto:

- definisce contenuti e condizioni minime inderogabili delle coperture;
- introduce criteri di **standardizzazione delle polizze**;
- prevede l'articolazione in **classi di rischio** e massimali minimi;
- stabilisce l'operatività della garanzia in forma "**claims made**", con retroattività di dieci anni;
- prevede un periodo di **ultrattività decennale** in caso di cessazione definitiva dell'attività;
- collega l'efficacia della copertura al **raggiungimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo ECM**, con riferimento al triennio formativo in corso.

Gli assicuratori dispongono di un periodo transitorio per l'adeguamento dei contratti in essere.

6. Situazioni particolari

Nel caso del **titolare di farmacia in forma individuale senza collaboratori**, considerata la coincidenza tra struttura e professionista, può ritenersi, ferma restando ogni valutazione caso per caso, che **un'unica polizza adeguatamente strutturata** possa assolvere agli obblighi di copertura, purché includa anche la colpa grave.

7. Convenzioni assicurative FOFI

Nel rispetto del quadro normativo delineato, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ha attivato **convenzioni collettive non onerose** per la responsabilità professionale, finalizzate a offrire agli iscritti **condizioni contrattuali ed economiche favorevoli**.

Vengono proposte due distinte polizze:

- una **polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa grave** per il farmacista che presti la sua attività professionale presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di cui alla legge n. 24/2017 (per consultare le condizioni e le modalità di attivazione clicca qui);
- una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa lieve e con colpa **grave per il farmacista, che svolga la propria attività professionale come lavoratore autonomo oppure al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di cui alla legge n. 24/2017** (per consultare le condizioni e le modalità di attivazione clicca qui).

Tali convenzioni:

- hanno **natura meramente facoltativa**;
- **non sostituiscono né attenuano l'obbligo assicurativo di legge**;
- non vincolano in alcun modo i farmacisti, che restano liberi di scegliere soluzioni diverse presenti sul mercato;
- non comportano alcun coinvolgimento della Federazione nella gestione dei singoli rapporti assicurativi.

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE FARMACISTA LIBERO PROFESSIONISTA CON ESTENSIONE COLPA GRAVE



8. Conclusione

Alla luce della normativa vigente, può affermarsi che **il farmacista è oggi pienamente soggetto all'obbligo di stipula di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave**, obbligo che si affianca a quello gravante sulla farmacia per la copertura della colpa lieve.

L'entrata in vigore del **D.M. 232/2023** ha reso operativo e definito nei suoi contenuti un obbligo che trova fondamento nella Legge 24/2017, rendendo necessaria una valutazione attenta e consapevole dell'adeguatezza delle coperture assicurative rispetto all'attività professionale effettivamente svolta.

Cos'è colpa grave

Per completezza è opportuno precisare che **non integrano colpa grave**, di regola:

- errori isolati non macroscopici;
- scelte professionali discutibili ma motivate;
- condotte conformi a linee guida poi rivelatesi inadeguate;
- eventi avversi imprevedibili.

Questo è coerente con la **ratio di protezione del professionista** propria della L. 24/2017

A titolo esemplificativo, **possono invece integrare colpa grave le condotte caratterizzate da violazioni macroscopiche delle regole professionali**, quali dispensazione di farmaco soggetto a prescrizione senza ricetta in presenza di rischio evidente, errori evidenti nella preparazione galenica, omissioni informative essenziali, mancato rispetto consapevole delle norme di conservazione dei medicinali o attività sanitaria svolta senza titolo o fuori dalle competenze, **quando da tali condotte derivi un danno al paziente**.